



CoABSeR

Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti

Sede legale: Piazza Risorgimento n. 1 – 12051 ALBA (CN)
Sede Impianti: Loc. Cascina del Mago – 12040 – Sommariva Perno (CN)
Registro Imprese di Cuneo e C. Fiscale: 90011440048
P. I.V.A.: 02298440047 – REA 183098

REGOLAMENTO D'USO DEI CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI

Sommario

Art. 1 – Oggetto del Regolamento, adozione e modifiche.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Gestione del servizio, modalità.....	3
Art. 4 – Accesso ai centri di raccolta consortili, modalità e obblighi.....	4
Art. 5 – Orari.....	4
Art. 6 – Rifiuti ammissibili, limitazioni.....	5
Art. 7 – Divieti.....	6
Art. 8 – Vigilanza e Controlli.....	7
Art. 9 – Sanzioni.....	7
Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali.....	7

Art. 1 – Oggetto del Regolamento, adozione e modifiche.

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri, le modalità e gli obblighi per un ordinato e corretto utilizzo da parte dell'utenza e – per quanto di competenza - del Gestore dei centri di raccolta consortili, siti in Alba – C.So Bra, ALBA Via Ognissanti, Bra – C.So Monviso, Bra – Pollenzo, Priocca, Canale, Montà, Monticello D'alba, Neive, Narzole, Novello, Sommariva Del Bosco, Santo Stefano Belbo, Pocapaglia, Cherasco, Cervere, Marene e La Morra ed eventuali altri centri che in futuro venissero realizzati.
2. Il presente Regolamento è emanato dal Co.A.B.Se.R. in qualità di soggetto deputato – quale espressione dei Comuni consorziati - al governo ed al coordinamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed adottato dai Comuni ove trovano sede i centri di raccolta di cui al precedente comma.
3. Il presente regolamento potrà essere modificato soltanto previa apposita Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Co.A.B.Se.R. Qualsiasi modifica in deroga alla presente disposizione è nulla.
4. Il Gestore del Centro di Raccolta è tenuto a garantire la piena osservanza del presente Regolamento.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - CO.A.B.SE.R: Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti;
 - Centro di Raccolta: la struttura consortile al servizio della raccolta differenziata nel rispetto delle vigenti norme in materia (Decreto 8 aprile 2008 e s.m.i.), allestite e gestite nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute, dell'ambiente, nonché della sicurezza del lavoro.
 - Gestore: Soggetto incaricato alle operazioni di gestione complessiva del centro di raccolta.
 - Incaricato dal Gestore: soggetto delegato dal Gestore allo svolgimento di una o più mansioni di gestione del centro di raccolta (come ad esempio i trasporti o altri interventi specifici oggetto di delega).
 - Utenza domestica: famiglia che detiene la propria residenza presso una civile abitazione ubicata su uno dei comuni del CO.A.B.SE.R.
 - Utenza non domestica: attività commerciale, artigianale o di servizi con sede presso uno dei comuni del CO.A.B.SE.R.
 - Utente: qualsivoglia soggetto che, avendone titolo, si reca presso il centro di raccolta per accedere al servizio.

Art. 3 – Gestione del servizio, modalità.

1. Il Consorzio di bacino CO.A.B.SE.R. può affidare a soggetti terzi la gestione di uno o più centri di raccolta, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia.

2. Le operazioni affidate al Soggetto Gestore sono realizzate attraverso personale proprio, oppure attraverso l'affidamento di specifico incarico ad altri soggetti, sia per quanto riguarda la guardiania sia per quanto riguarda il ritiro e/o il trasporto dei vari materiali.

Art. 4 – Accesso ai centri di raccolta consortili, modalità e obblighi.

1. L'accesso al centro di raccolta è consentito esclusivamente ai cittadini residenti nei comuni del CO.A.B.SE.R. nonché ai titolari di attività commerciali e artigianali ubicate sul territorio del Consorzio medesimo.
2. L'accesso è consentito alle autovetture senza limitazioni, ai furgoni e camioncini aventi massa complessiva non superiore a 35 quintali ed a mezzi agricoli di analoga portata .
3. All'interno dell'area i mezzi motorizzati dovranno procedere a passo d'uomo e i conducenti potranno sostare solo per il tempo necessario alle operazioni di scarico, rispettando l'ordine di entrata nel centro di raccolta.
4. Gli utenti, al momento del loro ingresso nel centro di raccolta, sono tenuti a segnalare la loro presenza al Gestore, ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del medesimo per quanto attiene il conferimento dei materiali ed a comunicare le generalità e la provenienza, qualora richiesto.
5. Per ragioni di controllo o statistiche il Gestore, nel rispetto della normativa vigente, è autorizzato dal CO.A.B.SE.R. a registrare gli accessi al centro di raccolta, annotando il nominativo del conferente, il luogo di residenza del medesimo, il quantitativo e la tipologia di rifiuti conferiti.
6. Il Gestore può disporre di appositi sistemi di regimentazione del traffico di utenza in ingresso ed in uscita dal Centro di raccolta, purché ne sia fornito idoneo preavviso al Co.A.B.Se.R.
7. Le varie categorie merceologiche dei rifiuti devono essere separate in origine dall'utente ed il Gestore deve provvedere ad informare l'utente circa la corretta separazione dei rifiuti nel rispetto dell'organizzazione gestionale del centro di raccolta.
8. Non è dovuto alcun compenso (in danaro o qualsivoglia altra dazione o regalia) a carico dell'utente a favore del Gestore, né quest'ultimo può farne richiesta alcuna.
9. Il Gestore esibisce su apposita cartellonistica gli estremi della Deliberazione Comunale di adozione del presente Regolamento.

Art. 5 – Orari.

1. L'accesso ai Centri di raccolta è consentito esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura che sono indicati nell'apposita tabella posta all'ingresso di ciascun Centro di raccolta e sono altresì pubblicati sul profilo internet del Co.A.B.Se.R.
2. Eventuali modifiche dei giorni ed orari di apertura sono disposte esclusivamente dal CO.A.B.SE.R. con specifica Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Rifiuti ammissibili, limitazioni.

1. Con riferimento alla normativa vigente ed in subordine alle possibilità gestionali dei i Centri di raccolta potranno essere conferite, in modo rigorosamente separato, le seguenti tipologie di rifiuti:

- carta e cartone;
- vetro ed imballaggi in vetro;
- legno (pedane, pallets, mobilio ecc...);
- frazione verde (ramaglie, potature, sfalci);
- imballaggi in plastica;
- teli agricoli in nylon e plastica, nella misura massima di n. 5 “ballotti” per conferimento;
- altre tipologie di plastiche recuperabili ;
- rottami metallici;
- imballaggi metallici (latte, lattine);
- oli motore esausti, esclusivamente provenienti da utenze domestiche;
- batterie per auto, esclusivamente provenienti da utenze domestiche;
- pneumatici fuori uso di autovetture, cicli e motocicli, esclusivamente provenienti da utenze domestiche, nella misura massima di n. quattro pezzi per conferimento e privati del cerchione;
- farmaci scaduti;
- pile ed accumulatori esausti;
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con esclusione dei RAEE professionali di cui al D.Lgs 49/2014, art. 4, c. 1, lettera m);
- macerie derivanti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio nell’abitazione ed esclusivamente provenienti da utenze domestiche e nella misura volumetrica massima di 100 litri per conferimento;
- scarti di cartongesso derivanti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio nell’abitazione ed esclusivamente provenienti da utenze domestiche e nella misura massima di 0,5 metri cubi per conferimento;
- materassini di lana di roccia derivanti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio nell’abitazione ed esclusivamente provenienti da utenze domestiche e nella misura massima di 0,5 metri cubi per conferimento;
- pannelli in materiale isolante derivanti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio nell’abitazione ed esclusivamente provenienti da utenze domestiche nella misura massima di 10 mq per conferimento;

- "onduline" di copertura in vetroresina e plastica, derivanti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio nell'abitazione ed esclusivamente provenienti da utenze domestiche nella misura massima di 10 mq per conferimento.
- cordini e reti ad uso agricolo nella misura massima di 1 metro cubo per conferimento
- rifiuti ingombranti esclusivamente da utenza domestica;
- abiti usati;
- oli vegetali esausti;
- contenitori di residui di vernici provenienti da utenze domestiche (nella misura massima di due latte piene e cinque vuote);
- cartucce toner ed altri consumabili da stampa;
- contenitori vuoti per fitofarmaci, che dovranno obbligatoriamente essere lavati secondo le modalità previste dalla D.G.R. 26-25685/98, immessi in sacchi di plastica semitrasparente, chiusi e di peso complessivo inferiore a 30 kg, riportanti mediante adesivo o targhetta i dati identificativi dell'azienda agricola di provenienza (ragione sociale, indirizzo e P. IVA) e consegnati all'incaricato del Soggetto Gestore.

Art. 7 – Divieti.

1. È fatto divieto di scarico, da parte di chiunque, di qualsiasi tipo di rifiuto all'esterno della recinzione del centro di raccolta.
2. È fatto divieto di scarico di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dagli appositi cassoni, contenitori, spazi delimitati o indicati con segnaletica all'interno del Centro di raccolta.
3. È vietato il conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto diverso da quelli previsti al precedente art. 6
4. È fatto divieto di conferimento dei rifiuti di cui al precedente art. 6 in modo non separato.
5. È fatto divieto di conferimento ad opera di utenze non domestiche, di rifiuti speciali, nonché dei rifiuti assimilati agli urbani qualora destinati allo smaltimento e dei rifiuti speciali pericolosi, ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 184.
6. È vietato il conferimento ad opera di utenze domestiche e non domestiche, che risiedono al di fuori dei comuni consorziati.
7. È vietata la cernita manuale dei rifiuti, asportare o manipolare per qualsiasi motivo i rifiuti all'interno dei cassoni, contenitori, spazi delimitati o indicati con segnaletica, l'utilizzo di fiamme libere ed ogni altra azione od omissione che possa mettere in pericolo la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del personale del Gestore e dell'incaricato del Gestore.
8. E' vietata la sosta all'interno del centro di raccolta oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di conferimento dei rifiuti.

9. E' vietato l'intralcio o la surroga all'operato del Gestore del centro di raccolta in qualsiasi forma, compreso il fermo dei veicoli in prossimità dell'ingresso, al fine di entrare in possesso del materiale ivi trasportato e destinato al conferimento.

10. E' vietato il conferimento di sabbie stradali e/o materiali misti derivanti dalla pulizia di strade ed aree pubbliche, mercati, cimiteri, ecc...

11. E' vietato il posizionamento di scarrabili, contenitori o cassonetti destinati alla raccolta rifiuti ad opera di soggetti terzi (raccoglitori), senza l'espressa autorizzazione del soggetto gestore.

Art. 8 - Vigilanza e Controlli.

1. Le attività di vigilanza presso i centri di raccolta potranno avvenire, oltre che attraverso i vari corpi di pubblica sicurezza e la Polizia Municipale, tramite organismi anche a carattere volontario, purché debitamente abilitati.

2. Ciascun comune sede, il CO.A.B.S.E.R. o il Gestore potranno, in qualsiasi momento, avvalersi di strumenti audiovisivi o di altro mezzo utile al controllo del Centro di raccolta, nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Gestore, e/o i soggetti preposti alla vigilanza di cui al precedente comma 1, possono, in qualunque momento, procedere a verifiche del contenuto di sacchi, cartoni o altro, rinvenuti in violazione delle disposizioni del presente Regolamento, ovvero della normativa vigente, al fine di individuare e sanzionare il soggetto responsabile.

4. Per tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge n. 689/81 e s.m.i.

Art. 9 - Sanzioni.

1. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, fatte salve le responsabilità civili e penali, nonché l'applicazione delle altre sanzioni dirette e accessorie previste dal Titolo VI, Capo I D. Lgs. 152/06 e s.m.i, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

2. La violazione dei divieti di cui al precedente art. 7 commi 1 e 2, fermo restando l'addebito delle spese di bonifica ove necessario, è considerato abbandono di rifiuti e quindi punito ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Decreto 8 aprile 2008 "*disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato*" e s.m.i. (DM 13 maggio 2009), nonché alle altre norme statali, regionali, comunali emanate o emanande in materia.

2. Il presente Regolamento approvato dal c.d.a. del COABSER è successivamente trasmesso a ciascun comune sede di centro di raccolta, per la relativa adozione ed applicazione.